



## **S T A T U T O**

### **Capo 1<sup>^</sup>**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione, sede**

La Casa di Riposo di Villafranca di Verona è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della legge 17 luglio 1890, n° 6972, istituita con D.p.r. 28 marzo 1967, n. 287 e la cui denominazione è: "Casa di Riposo Morelli Bugna".

La "Casa di Riposo Morelli Bugna" ha sede legale in Villafranca di Verona, via Rinaldo da Villafranca n. 16.

Agli effetti fiscali porta il n. 80013390234 di codice fiscale e il n. 01557080239 di partita I.V.A.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

Scopo della casa di riposo è l'assistenza, sia in forma residenziale che aperta, alle persone anziane in stato di autosufficienza o non autosufficienza, che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la loro esistenza o che siano incapaci, per condizione sociale o età avanzata, di procurarsi in tutto o in parte i normali e vitali mezzi di sussistenza, nonché ai disabili.

L'accoglimento delle persone prive di mezzi di sostentamento, sarà comunque subordinato all'assunzione della relativa spesa da parte dei Comuni di provenienza.

A tale fine, la casa di riposo promuove, realizza e gestisce tutte le iniziative di assistenza: materiali, morali, sociali, sempre ispirate a principi umanitari e cristiani, per l'accoglimento, la cura e il ricovero degli assistiti.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare o permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

Nella casa di riposo sono assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, nonché l'assistenza religiosa.

Le norme relative all'accoglimento degli Ospiti e al loro comportamento nella casa di riposo, sono fissate da apposito regolamento interno.

Non possono comunque essere accolte persone affette da malattie contagiose.

#### **Art. 3**

##### **Partecipazione a cooperative o enti senza scopo di lucro**

Per il conseguimento delle proprie finalità, la "Casa di Riposo Morelli Bugna" può partecipare alla costituzione di società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dal presente statuto.

La partecipazione non potrà comunque essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

Inoltre, nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente, la "Casa di Riposo Morelli Bugna" ha la possibilità di partecipare ad altri enti non lucrativi pubblici o privati.

Art. 4  
Programmazione

La casa di riposo dispone e organizza i propri mezzi secondo le scelte programmatiche della Regione Veneto, armonizzando le attività e gli interventi con le iniziative di competenza degli altri enti pubblici territoriali.

La casa di riposo può, pertanto:

- a) realizzare e gestire, a mezzo convenzione con detti enti, servizi residenziali e aperti per anziani autosufficienti, non autosufficienti e disabili;
- b) promuovere corsi di formazione professionale per operatori di assistenza agli anziani e disabili, nonché per le altre figure professionali presenti.

Art. 5  
Patrimonio

Il patrimonio della casa di riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzature e arredi risultanti dai pubblici registri immobiliari e dagli inventari.

Il patrimonio della casa di riposo può essere aumentato o integrato con obblazioni, donazioni, legati, elargizioni di enti e privati, purché posti in atto nelle forme di legge.

Ogni variazione, in aumento o diminuzione, del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, l'ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, le rendite del proprio patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari, nonché le proprie risorse di bilancio espressamente a ciò destinate.

Art. 6  
Rette di degenza

I programmi, le iniziative, l'assistenza e il mantenimento degli ospiti della casa di riposo vengono sostenuti con le rendite patrimoniali, con i contributi e con le rette di degenza e assistenza.

Queste ultime verranno annualmente determinate dal consiglio di amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla casa di riposo per fornire l'assistenza agli ospiti, il mantenimento dell'immobile e l'attuazione delle iniziative programmate.

Art. 7  
Convenzioni

L'accoglimento degli ospiti in convenzione è disciplinato dalla vigente normativa regionale.

I posti non in convenzione sono regolati da apposito regolamento interno.

La casa di riposo può stipulare convenzioni con enti e con privati in ordine all'accoglimento di anziani, disabili e minori o alla erogazione di servizi.

Art. 8  
Rapporti con gli ospiti

I rapporti con gli ospiti della Casa di Riposo e i servizi loro offerti vengono regolati con specifiche disposizioni interne e con l'adozione della Carta dei Servizi

Con provvedimento motivato, il consiglio di amministrazione può disporre la dimissione di

ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, sia incompatibile con la vita comunitaria nella casa di riposo.

## Capo 2<sup>^</sup>

### Art. 9

#### Organi della casa di riposo

Sono organi della casa di riposo:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente
- 3) il direttore
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

### Art. 10

#### Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Comune di Villafranca di Verona nel rispetto della normativa sulle incapacità e incompatibilità.

E' vietata, da parte dei soggetti cui è conferito il potere di nomina dei consiglieri, la revoca degli stessi, non sussistendo rapporto di rappresentanza.

Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, il presidente e il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all'effettiva entrata in carica del nuovo consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non appena si verifichi una delle incompatibilità previste dalla legge, deve immediatamente darne comunicazione agli uffici regionali per i conseguenti adempimenti.

La dichiarazione di incompatibilità è pronunciata dall'autorità regionale competente.

Allo scopo di garantire la continuità dell'amministrazione dell'IPAB, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve attivare le procedure di rinnovazione delle cariche 90 giorni prima della scadenza del collegio di appartenenza, dandone contestuale comunicazione all'autorità regionale competente per i relativi adempimenti.

Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni o decesso, sono fatte dal Comune di Villafranca e i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio.

La rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità regionale competente.

Nel caso di scioglimento o decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, il nuovo consiglio dura in carica per cinque anni.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

E' fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolga le funzioni, di comunicare al Comune il verificarsi dell'ipotesi di cui sopra, dandone, nel contempo, notizia alla Regione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre mesi consecutivi alle sedute, decade automaticamente dall'incarico. Il consiglio di amministrazione deve prenderne atto e comunicarlo al Comune di Villafranca di Verona per la surrogazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti anche per più di due mandati consecutivi.

Al Presidente, al Vice presidente e ai consiglieri spetta una indennità di carica annua da determinarsi con atto deliberativo, in conformità a quanto stabilito al punto n° 4 dell'allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 42 del 22.04.1998 riferita alla indennità dei Sindaci dei comuni ricadenti nella fascia cui appartiene il Comune di Villafranca di Verona.

Art. 11  
Competenze del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito espressamente dalla vigente normativa, compete la nomina del Presidente e il Vice Presidente, l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, delle rette e delle tariffe per i servizi espletati, l'assestamento, le variazioni e gli storni di bilancio, l'approvazione della Pianta organica e le relative modifiche.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 12  
Competenze del presidente

Il presidente assume la legale rappresentanza dell'Ente. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle relative deliberazioni. Vigila sulle applicazioni delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto.

In caso di urgenza, procede con proprio provvedimento (Ordinanza) in surrogazione del Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti materie:

- variazioni e storni di bilancio
- deroga al Regolamento per il servizio di accoglimento degli Ospiti.

Le ordinanze presidenziali vengono ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile da tenersi entro e non oltre 40 giorni.

In caso di assenza, impedimento o decesso, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano nella carica o, in subordine, per età, assume la sostituzione del Presidente.

L'attività del Presidente è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 13  
Direttore

Al livello apicale della pianta organica del personale della casa di riposo, con qualifica di Dirigente, è collocato il Direttore dell'ente.

Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituzione e come tale adotta tutti i provvedimenti (Determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, rispondendo dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte, ne redige e sottoscrive i verbali.

Spetta al Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e al patrimonio dell'Ente non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

L'attività del Direttore è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 14  
Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, secondo le modalità previste per legge, come segue:

- il componente Presidente è nominato dalla Giunta regionale;
- un componente è nominato dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'IPAB;
- un componente dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le funzioni dallo stesso esercitate, la durata e le relative indennità sono definite da un apposito regolamento interno, sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa regionale in materia.

**Capo 3<sup>^</sup>. Norme generali**

Art. 15  
Personale

Le modalità di nomina, la pianta organica, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, sono fissate da apposito regolamento, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

L'azione degli organi e di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Istituzione, ponendo innanzitutto la necessità di soddisfare le esigenze degli ospiti senza distinzione di condizione personale o sociale.

Art. 16  
Albo dell'Istituzione

Il consiglio di amministrazione individua nella sede dell'Ente apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituzione" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

All'Albo Pretorio del Comune ove ha sede la struttura, saranno invece pubblicati i soli atti previsti per legge.

Il Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo e terzo comma avvalendosi del personale amministrativo e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 17  
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18  
Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria, in conformità alle vigenti disposizioni, è affidato ad un istituto bancario o ad altro soggetto a ciò abilitato per legge.

Art. 19  
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Approvato con deliberazione n° 70 del 20.05.1999, modificata con deliberazioni:

- n° 80 del 28.06.1999
- n° 133 del 06.12.1999
- n° 16 del 28.02.2001
- n° 48 del 07.12.2005
- n° 9 del 31.03.2006
- n° 32 del 05.10.2017